



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Atto del Governo n.381

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di osservazioni e condizioni

ARTICOLO 2 comma 1 – Proposta di Condizione

In caso di detenzione di animali da reddito ma per finalità d'affezione è importante riconoscere la possibilità che gli stessi siano custoditi anche come animali da compagnia.

Si propone di aggiungere dopo l'articolo 2, comma 1, lettera f) la seguente lettera f-bis):

f bis) “stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici. Gli animali NON DPA sono esclusi a vita dalla produzione di alimenti.

ARTICOLO 2 comma 1 lettera t) - Proposta di Condizione

La lettera t) fornisce una definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati inizialmente al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono per compagnia. Occorre quindi prevedere il passaggio di stato anche per questi animali.

Si propone di aggiungere dopo “degli equini” le parole “e per gli animali che saranno detenuti per compagnia”.

ARTICOLO 2 comma 1 lettera aa) - Proposta di Osservazione

La lettera aa) fornisce una definizione di allevamento amatoriale rinviandone la descrizione al manuale operativo (il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R) che sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. Considerato come il manuale possa essere modificato nel tempo

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

riteniamo decisamente utile fissare per Legge il numero di animali detenibili in un allevamento amatoriale. Molto importante è anche definire l'allevamento professionale di animali da compagnia.

Si propone di modificare la lettera aa) così:

aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all'allegato I del regolamento che detengano fino a 3 fattrici e che producono complessivamente una cucciolata l'anno.

Si propone di aggiungere dopo la lettera bb) la lettera cc)

cc) allevamento commerciale di animali da compagnia: attività di allevamento di animali delle specie elencate nell'allegato I del Regolamento che detenga un numero di fattrici superiore a 3 o che produca complessivamente più di una cucciolata l'anno.

ARTICOLO 2 comma 2 lettera d) - Proposta di Condizione

La lettera d) fornisce la definizione di attività secondo la quale essa è *“tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27 del Regolamento UE 2016/429 e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico”*. Nello Schema di D.Lgs non vi è sufficiente chiarezza a proposito delle attività di identificazione degli animali e del rilascio della relativa certificazione che sono atti medici veterinari e in conseguenza di ciò non possono essere effettuati dall'operatore. È quindi indispensabile chiarire che identificazione degli animali e rilascio della relativa certificazione non possano in alcun modo rientrare tra le attività degli operatori. Ciò a garanzia della salute degli animali e della loro tracciabilità.

Si propone di aggiungere alla fine della lettera d) del comma 2:

“L'identificazione degli animali e il rilascio della relativa certificazione sono attività che effettua esclusivamente il medico veterinario”.

ARTICOLO 6 comma 4 lettera b) - Proposta di Condizione

La lettera b) si avvale della deroga prevista dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall'obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Riteniamo che avvalersi di tale deroga sia decisamente dannoso sia per la tracciabilità degli stabilimenti che per quella degli animali custoditi tanto più che le attività che vi si svolgono possono mettere anche a

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

repentaglio il benessere animale. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è rischiosa poiché le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell'infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse anche alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell'incubatoio.

Si propone di eliminare la lettera b)

ARTICOLO 7 Comma 6 - Proposta di Condizione

Il comma 6 prevede che *“Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta”*. In considerazione delle possibili condotte illecite oggetto di indagini riteniamo decisamente opportuno che l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla Polizia Giudiziaria.

Si propone di aggiungere alla fine del comma 6 quanto segue “L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria”.

ARTICOLO 10 comma 5 e comma 7 - Proposta di Osservazione

E' importante tracciare per motivi sanitari e di trasparenza gli animali, anche se prossimi al macello.

-Comma 5 Eliminare “Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento”.

-Comma 7 Eliminare la deroga di cui alla lettera a): “Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori: a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza”.

ARTICOLO 12 comma 2 lettera f) - Proposta di Condizione

Al fine di garantire che il furto o lo smarrimento dei mezzi di identificazione siano provati è necessario che alla comunicazione alla ASL sia allegata la denuncia presentata alle forze dell'ordine.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Proponiamo dunque di aggiungere dopo le parole “o dello smarrimento” le parole “Alla comunicazione alla ASL deve essere allegata la citata denuncia”.

ARTICOLO 13, comma 3 - Proposta di Condizione

Dopo “*nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria*”, aggiungere “**entro 12 ore dall’arrivo al macello nel caso di animali non svezzati, animali in lattazione, femmine che abbiano partorito durante il trasporto o animali consegnati in contenitori, e entro 24 ore dall’arrivo al macello in tutti gli altri casi**”

ARTICOLO 14 comma 2 – Proposta di Condizione

Trenta giorni di tempo per registrare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati riteniamo opportuno che i controlli debbano essere registrati entro 5 giorni. Inoltre, le forze di polizia in caso di indagini possono aver bisogno degli esiti dei controlli, aver accesso al sistema potrebbe velocizzarle.

Si propone di sostituire “trenta giorni” con “cinque giorni” dopo “dalla conclusione del controllo stesso” di aggiungere le parole “L’accesso a tale portale in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria”.

ARTICOLO 14, dopo comma 3) aggiungere comma 4) - Proposta di Condizione

Nell’ottica di favorire il controllo che le procedure di abbattimento si svolgano nel rispetto delle misure di igiene, sanità e benessere animale previste dalla normativa si propone – come già Legge in alcuni Paesi europei, il seguente comma:

4. La ASL territorialmente competente si avvale di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno del macello, il responsabile del quale provvede alla sua installazione e manutenzione.

ARTICOLO 15 comma 3 lettera d) – Proposta di Condizione

Si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario e abbattuti ma piuttosto esaminati da un punto di vista sanitario e, se sani, affidati a Centri autorizzati, associazioni o privati che ne assicurino la detenzione non a fini

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

produttivi/commerciali a spese dell'operatore che non ha provveduto alla loro originaria identificazione.

Si propone:

- di eliminare “se dispone l’abbattimento in stabilimento (...) alcun indennizzo o” e dopo “il loro” eliminare la parola “eventuale”.
- Dopo le parole ‘per tutta la durata dello stesso’ aggiungere “Nel caso di destinazione per impieghi diversi dal consumo umano, la ASL dispone il sequestro degli animali finalizzato alla confisca e l’affido in via definitiva alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzia di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.

ARTICOLO 15 comma 7 – Proposta di Osservazione

È importante ribadire che per ragioni connesse al benessere animale, gli animali sequestrati non possono mai rimanere nella disponibilità dell'operatore che non ha garantito loro adeguate condizioni di sopravvivenza.

Si propone di sostituire “tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere” con “tranne nei casi in cui sono rilevate non conformità riguardanti le condizioni di benessere degli animali in cui è sempre disposto l’affido ai soggetti di cui al precedente comma 3, lettera d) o ad associazioni riconosciute dal Ministero della Salute o privati che garantiscano buon trattamento.

ARTICOLO 16 comma 1 - Proposta di Condizione

Come già previsto dalla normativa l'identificazione e la registrazione in anagrafe degli animali da compagnia devono essere contestuali. E ciò è positivo, basti pensare allo smarrimento di un cane identificato con microchip, ma non iscritto in anagrafe. Le possibilità di ritrovarlo, almeno in tempi brevi, sono molto ridotte.

Proponiamo dunque di aggiungere dopo “ai fini della” la parola “contestuale”.

ARTICOLO 17 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- Innalzare la sanzione previste dal comma 1 da 500 a 5.000 a “da 3.000 a 10.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 2 da 5.000 a 50.000 a “da 15.000 a 50.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 3 da 100 a 1.000 a “da 1.000 a 3.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 4 da 100 a 1.000 a “da 500 a 3.000”
-

ART. 18 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

- Innalzare le sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4,6, 7 e 8 da 100 a 1.000 euro a “da 500 a 3.000”.
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 5 da 1.000 a 6.000 euro a “da 3.000 a 8.000”
-

ART. 19 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

- Innalzare le sanzioni previste dai commi 1 e 2 da 200 a 2.000, a “da 3.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 3 da 1.000 a 6.000, a “da 3.000 a 8.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 4 da 200 a 2.000, a “da 3.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 5 da 2.000 a 12.000, a “da 5.000 a 12.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 6 da 200 a 2.000, a “da 2.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 7 da 2.000 a 20.000, a “da 6.000 a 30.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 8 da 100 a 1.000, a “da 500 a 2.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 9 da 300 a 3.000, a “da 3.000 a 5.000”
-

ARTICOLO 24 - Proposta di Osservazione

I commi sono numerati in maniera errata poiché partono dal comma 2. Si rispetta però la numerazione indicata nello schema di decreto per la proposta di osservazione.

Comma 3 (in realtà comma 2) – Proposta di Osservazione

Riteniamo importante prevedere che la partecipazione ai corsi di formazione sia obbligatoria in quanto se così non fosse non è detto che gli operatori vi partecipino.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Proponiamo pertanto di aggiungere dopo “organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, è” le parole “obbligatoria ed” e dopo “gli operatori stessi.” aggiungere “L’operatore che non adempie a tale obbligo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000”

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*